



**PROCEDURA RISTRETTA PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ
EDUCATIVE DELLA FONDAZIONE TORINO MUSEI**

**Informazioni complementari e chiarimenti ex art. 13 del
Disciplinare
Aggiornati al 19/03/2013**

1) Domanda:

Con riferimento all'art. 9 del Disciplinare di gara, come requisito di partecipazione è richiesto il risultato di esercizio in pareggio o attivo risultante dai bilanci approvati degli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012).

Non essendo stato ancora approvato il bilancio di esercizio per l'anno 2012 (tenuto conto che ai sensi di legge il termine per adempiere è entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio) si prega di confermare che possono essere presentate le dichiarazioni richieste per attestare la capacità economico-finanziaria dell'azienda (cfr. art. 10, punti b.1 e b.2) in relazione ai bilanci degli ultimi tre esercizi ad oggi approvati dalla società e cioè quelli degli anni 2009-2010-2011.

In caso affermativo, si richiede se andranno riferiti al medesimo triennio (2009-2010-2011) anche i requisiti qualitativi di esperienza triennale nel settore (elenco dei principali servizi analoghi, cfr. art. 10 punto c) e di personale medio impiegato (cfr. art. 10 punto d).

Risposta: si rappresenta che per l'anno 2012 la dichiarazione in merito alla capacità economico finanziaria potrà fare riferimento al consuntivo; la Fondazione si riserva di effettuare la verifica sul bilancio nelle tempistiche di legge.

Si conferma che tutti i requisiti richiesti, sia concernenti la capacità economico-finanziaria, sia di capacità tecnica, devono essere riferiti al triennio 2010 – 2011 – 2012.

2) Domanda:

Con riferimento all'art. 6 del Disciplinare di gara, rispetto ai dati consuntivi settembre 2011- agosto 2012, si richiedono le seguenti informazioni: numero di attività effettuate differenziate per le diverse tipologie di servizi (laboratori scolastici, laboratori famiglie, visite guidate da 60 min., da 90 min. e da 120 min.); durata media dei laboratori; numero totale dei partecipanti differenziati per laboratori scuole e laboratori famiglie.

Risposta: si forniscono i seguenti dati per il periodo gennaio - dicembre 2012:

1. per quanto concerne i **laboratori scuola**: totale n. **964** (esclusa GAM); partecipanti n. **21.983**; durata media: 90 minuti;
2. per quanto concerne i **laboratori famiglia**: totale n. **69** (esclusa GAM); partecipanti n. **894**; durata media: 120 minuti;
3. per quanto concerne le visite guidate: circa n. **400** (inclusa GAM) di cui:
 - circa n. 270 da 60 minuti;
 - circa n. 90 da 90 minuti;
 - circa n. 40 da 120 minuti.

(Nei dati forniti sono incluse le visite guidate domenicali organizzate dai Musei e vedute ai singoli visitatori e quelle in occasione di eventi).

3) Domanda: “Il Bando di gara prevede al punto III.2.2) - Capacità economica finanziaria come livelli minimi di capacità richiesti: “*Risultato di esercizio in pareggio o attivo risultante dai bilanci approvati degli ultimi tre esercizi (2010 – 2011 – 2012)*”.

Si chiede, anche ai sensi dell'art. 41 del Dlgs 163/06, se è possibile comprovare con documentazione alternativa la capacità economico finanziaria dell'azienda, stante il fatto che il solo riferimento al risultato d'esercizio, che può essere determinato da diversi fattori e avere le dimensioni le più diverse anche rispetto al volume d'affari esposto, non può essere indice di insufficienza della capacità sopra menzionata.

Si fa inoltre notare come, alla data attuale, il bilancio d'esercizio 2012 sia difficilmente già stato approvato dalle aziende: il Codice Civile ne consente infatti l'approvazione, salvo deroga, entro il 30 aprile".

Domanda: "In riferimento al requisito di partecipazione richiesto all'art. 9, lett. a) del Disciplinare di gara, si chiede, qualora un concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di provare il requisito richiesto, quale altro documento sia considerato idoneo dalla stazione appaltante per dimostrare la capacità economica e finanziaria del concorrente e consentire così, in ossequio ai principi di massima concorrenza, di non discriminazione e del favor participationis, la più ampia partecipazione alla gara così come previsto – nell'ambito degli appalti – dall'art. 41, del D.Lgs. n. 163/06"

Risposta: ai sensi dell'art. 41, comma 3, D.Lgs. 163/06 qualora il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, ha la possibilità di provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

La Fondazione, al fine di favorire la massima partecipazione, provvederà a verificare la capacità economica e finanziaria dei concorrenti ai sensi del predetto art. 41, comma 3, alternativamente nel seguente modo:

art. 9 lett. a) in luogo della precedente formulazione si deve leggere:

a.1) *risultato di esercizio in pareggio o attivo risultante dai bilanci approvati degli ultimi tre esercizi (2010 – 2011 – 2012),*

oppure, in alternativa,

a.2) *"fatturato specifico relativo alla prestazione di servizi analoghi negli ultimi tre esercizi antecedenti (2010, 2011 e 2012) non inferiore a Euro 228.000,00 (duecentoventottomila/00). In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese, il requisito di cui al presente punto, dovrà essere posseduto dal costituendo raggruppamento nella sua globalità, sommando i fatturati delle singole Imprese".*

Si ricorda inoltre la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

4) Domanda: "Con la presente in relazione alla gara in oggetto, si richiede un chiarimento circa il requisito di cui all'art. 9 lett. a) del disciplinare che prescrive il pareggio o attivo di bilancio per gli anni 2010/11/12. Questo va inteso come risultato dopo le imposte oppure come utile operativo?"

Risposta: si rappresenta che il pareggio di bilancio va inteso come risultato dopo le imposte.

5) Domanda: YYY è interessata a partecipare alla procedura. "La nostra volontà è quella di costituire un'ATI con XXX per rispondere al bando. Ora, mentre XXX presenta tutti i requisiti necessari, YYY si è costituita solo nel 2011. Il quesito è se questo risulti un problema ai fini della partecipazione al bando, oppure XXX è considerata come garante dell'ATI."

Risposta: si rappresenta che l'art. 10, lett. c) del disciplinare richiede un'esperienza triennale di ogni impresa partecipante all'ATI, ove dispone che per dimostrare la propria capacità tecnica, "in caso di raggruppamento di imprese (A.T.I.), ogni impresa dovrà dimostrare di avere svolto singolarmente negli ultimi tre anni servizi di tale tipologia, con l'indicazione della singola impresa che ha svolto ogni servizio".

Nella fattispecie può trovare applicazione l'istituto dell'avvalimento ai sensi e nei limiti di cui all'art. 49 D.Lgs. 163/2006.

Il Responsabile del Procedimento
Adriano Da Re